



Pubblico impiego: quote ed esoneri

Sono un vigile del fuoco e vorrei sapere quando potrò andare in pensione. Preciso che maturerò 35 anni di servizio a marzo prossimo ed ho compiuto 57 anni di età nel mese di ottobre scorso. È vero che per andare in pensione devo raggiungere quota 95?

La recente riforma, che prevede l'innalzamento graduale dell'età e che ha introdotto, dal 1° luglio 2009, il meccanismo delle quote per il diritto alla pensione di anzianità, non trova applicazione per il personale operativo dei vigili del fuoco, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria, corpo forestale dello stato) e militare (carabinieri e guardia di finanza), nonché per il personale delle forze armate. Per tali dipendenti, fino all'emanazione di appositi decreti legislativi, i requisiti di accesso alla pensione di anzianità continuano ad essere quelli previgenti, e cioè: almeno 57 anni di età e 35 di contributi, oppure 40 anni di contribuzione, o almeno 53 anni di età e l'anzianità massima ordinamentale.

Nel caso specifico, il vigile del fuoco potrà andare in pensione dal 1° luglio 2009. Le consigliamo, comunque di rivolgersi al patronato INCA CGIL che è presente con le sue sedi su tutto il territorio nazionale.

Sono un dipendente del Ministero del lavoro. Ho sentito dire che è possibile essere esonerati dal servizio pur continuando a percepire lo stipendio. Cosa è richiesto e cosa occorre fare per ottenere l'esonero?

Per ottenere l'esonero sono richiesti almeno 35 anni di servizio. Gli interessati (esclusi i dipendenti della scuola, degli Enti Locali e della sanità) devono presentare domanda entro il 1° marzo di ciascun anno, previo accoglimento dell'amministrazione. Durante l'esonero viene corrisposto un trattamento economico pari al 50% della retribuzione percepita fino a quel momento, che può elevarsi al 70% nel caso in cui l'esonerato svolga attività di volontariato in modo continuativo.

L'esonero è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico e privato. E' consentita, infatti, la possibilità di svolgere attività autonoma, consulenziale e di collaborazione con soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, purché non contrastante con gli interessi delle stesse. Al compimento dell'età pensionabile o dell'anzianità massima contributiva, la pensione e la buonuscita verranno liquidate sulla base dell'anzianità contributiva comprensiva anche di detto periodo.



Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it